

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIPARTIMENTO DI AGRARIA - E L'AIPRAS-ONLUS (Associazione Italiana per le Ricerche sull'Ambiente e la Salute umana/ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (Art. 18, comma 5 l. 240/2010 s.m.i.).

Con la presente convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra il **Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"**, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Matteo Lorito, a tanto autorizzato con Decreto Rettorale n.3753 del 30/140/2015, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso in Portici (NA) alla Via Università 100, Codice Fiscale e Partita IVA 008762220633 (qui di seguito il DiA)

E

l'**Associazione AIPRAS-Onlus** (Associazione Italiana per le Ricerche sull'Ambiente e la Salute umana/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), codice fiscale 920 467 406 24, con sede legale in Via Campellone, 50- 82030 Dugenta (BN), nel prosieguo del presente atto denominata "Finanziatore" rappresentata dal Dott. Armando Zarrelli, nato a Telese Terme (BN) il 10/06/1970, in qualità di Presidente dell'Associazione AIPRAS-ONLUS:

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" prevede che "*Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica*" (art. 1);
- l'art. 18, comma 5, della l. 240/2010 s.m.i. prevede che: "*La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: ... f) ... a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi*";
- secondo quanto previsto dal "*Regolamento per l'assegnazione di borse di ricerca di Ateneo*" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 3557 del 19/10/2015 pubblicato sul sito web <http://www.unina.it>, i Dipartimenti e i Centri dell'Università possono istituire borse di ricerca da riservarsi a giovani in possesso di titolo di laurea, laurea specialistica o magistrale, rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo riconosciuto equipollente, finalizzate a scopi funzionali alle finalità scientifiche dell'Ateneo, sotto la guida di un professore di ruolo o di un ricercatore dell'Ateneo, per attività di ricerca da svolgersi all'interno del Dipartimento/Centro medesimi nonché all'esterno ove autorizzata espressamente;
- il Dipartimento di Agraria ha interesse a svolgere, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Youssef Roupheal, una ricerca dal titolo "Applicazione di pratiche agricole ecosostenibili per incrementare la qualità di differenti specie ortofrutticole", finalizzata al miglioramento. "delle conoscenze nel campo della crescita, composizione chimica e nutraceutica delle specie ortive".

VISTO

- l'interesse del Finanziatore, stante il settore in cui opera, a contribuire alla sopradetta attività di ricerca mediante il finanziamento di nr. 2 Borse di Ricerca d'Ateneo;

Convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Dipartimento di Agraria svolge un progetto di ricerca dal titolo "Applicazione di pratiche agricole ecosostenibili per incrementare la qualità di differenti specie ortofrutticole"

Il Finanziatore contribuisce allo svolgimento della suddetta attività di ricerca con il finanziamento di nr. 2 Borse di Ricerca d'Ateneo.

Il responsabile delle attività di ricerca per il Dipartimento di Agraria è il Prof. Youssef Rouphael, che sovrintenderà allo svolgimento della ricerca e guiderà l'attività dei borsisti.

Il referente per il Finanziatore è il Dott. Armando Zarrelli.

ARTICOLO 2 - CONTRIBUTO

Il Finanziatore si obbliga ad erogare al Dipartimento di Agraria una somma pari a € 40.000 (euro quarantamila/00) quale contributo ai sensi dell'articolo 1 della presente convenzione.

Il Dipartimento di Agraria nell'ambito del contributo sopra specificato si impegna a compiere gli atti di propria competenza occorrenti per istituire nr. 2 Borse di Ricerca d'Ateneo dell'importo totale lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Università che eroga le due borse, di euro 20.000 annui, di durata pari a un anno a favore di nr. 2 laureati.

Resta inteso che:

- a) il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione all'attività di ricerca da parte dei borsisti;
- b) le borse sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo;
- c) in caso di rinuncia dell'assegnatario o di decadenza per mancata accettazione, la borsa potrà essere conferita dal Dipartimento di Agraria ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Il Finanziatore dovrà erogare il contributo di cui all'articolo 2 in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e in ogni caso prima della pubblicazione del relativo bando.

La somma dovrà essere erogata dal Finanziatore mediante accredito sul c/c n. IBAN **IT70A0306940094100000046081** presso **Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Portici (NA) 80055** Corso Garibaldi, intestato al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

ARTICOLO 4 - RISOLUZIONE

Fermo restando l'obbligo del Finanziatore di effettuare il versamento di cui al precedente articolo nel termine ivi indicato ed il correlativo diritto del Dipartimento di Agraria di esigere l'effettuazione del versamento, il Dipartimento di Agraria stesso si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida e messa in mora ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, nel caso in cui il Finanziatore risulti inadempiente all'obbligo di pagamento di cui all'articolo 2.

Il Dipartimento di Agraria non è obbligato a dar corso all'istruttoria per l'indizione delle Borse di Ricerca d'Ateneo sino a che il Finanziatore non abbia effettuato il versamento dovuto.

È fatto comunque salvo il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Finanziatore.

ARTICOLO 5 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Su richiesta del Finanziatore, il Responsabile della ricerca provvederà alla trasmissione di una relazione alla scadenza annuale sull'attività svolta nell'ambito della ricerca di cui all'articolo 1.

Benché in forza della presente convenzione non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di Agraria di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata sia al Dipartimento di Agraria, e per esso all'Università degli Studi di Napoli Federico II che al Finanziatore la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi.

I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento del progetto ma che non siano riferibili direttamente all'attività specificatamente dedotta in convenzione sono parimenti di proprietà del Dipartimento di Agraria, e per esso all'Università degli Studi di Napoli Federico II e del Finanziatore.

Articolo 6 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Il Dipartimento di Agraria potrà pubblicare liberamente i risultati della ricerca.

Al fine di tutelare i diritti spettanti al Dipartimento di Agraria, e per esso all'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dell'articolo 5, è fatto divieto al Finanziatore di utilizzare o diffondere i risultati del progetto di cui lo stesso venga a conoscenza, anche casualmente, senza il preventivo consenso scritto del Dipartimento di Agraria, pena la risoluzione della presente convenzione e la conseguente richiesta risarcitoria.

In ogni caso la parte che procede alla pubblicazione dovrà menzionare nella pubblicazione che la ricerca è stata resa possibile anche grazie al godimento di due borse di Ricerca assegnata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II con il contributo del Finanziatore; lo stesso obbligo graverà sui borsisti che intenderanno pubblicare i risultati della ricerca.

Articolo 7 - DURATA

La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione, ma sospensivamente condizionata al versamento del contributo da parte del Finanziatore ai sensi dell'art. 3.

La presente convenzione avrà efficacia per tutta la durata delle Borse di Ricerca d'Ateneo.

Articolo 8 - RINNOVO

Il Finanziatore, se interessato al rinnovo, dovrà farne richiesta al Dipartimento di Agraria prima della scadenza della Borsa di Ricerca d'Ateneo finanziata, almeno 1 (uno) mese prima del termine della ricerca, obbligandosi a corrispondere un'ulteriore somma di € 20.000 (euro ventimila/00) per ciascuna borsa di Ricerca, o quella maggior somma disposta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II per l'istituzione/rinnovo di Borse di Ricerca d'Ateneo; il Dipartimento di Agraria potrà addivenire o meno al rinnovo della convenzione, a suo insindacabile giudizio.

Le dichiarazioni di rinnovo dovranno farsi per iscritto, in forma di corrispondenza, a mezzo posta o posta elettronica certificata.

Articolo 9 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Napoli in via esclusiva.

Articolo 10 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o

trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Armando Zarrelli per il Finanziatore e il Direttore *pro tempore* del Dipartimento di Agraria.

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti nonché al “*Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca di Ateneo*” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che il Finanziatore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 12 - Oneri fiscali

La presente convenzione, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione viene trasmessa al Finanziatore in n. 2 esemplari. Il Finanziatore è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (all’indirizzo: Via Università n100 – cap. 80055 Portici, Napoli).

La presente convenzione consta di nr. 4 (quattro) pagine scritte sin qui.

Portici, li 30/10/2019

Napoli, li

Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di Napoli Federico II

AIPRAS-ONLUS

Il Direttore
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
(Prof. Matteo Iofrito)

Il Finanziatore
Il Legale rappresentante
(Dott. Armando Zarrelli)

